

Informazioni utili sulla vostra cassa pensioni



PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER
FELDSCHLÖSSCHEN-GETRÄNKEGRUPPE

Siete assicurati presso la *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe*. Il presente opuscolo vi fornisce una chiara panoramica sulla vostra previdenza professionale e sulle prestazioni assicurate. Cogliamo inoltre l'occasione per rispondere alle principali domande ricorrenti in tema di casse pensioni.

Per la *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* è importante che i suoi assicurati siano informati in modo ottimale. La sicurezza in merito alla loro previdenza professionale rappresenta un vantaggio soprattutto sul lungo periodo.

Vi ricordiamo che le prossime pagine intendono fornire unicamente una panoramica. Le disposizioni giuridicamente vincolanti sono riportate nel regolamento che trovate sul nostro sito (www.pvs-feldschloesschen.ch › Regolamenti e moduli). Gli importi menzionati nell'opuscolo relativi all'entità dei vostri contributi valgono per il 2024 e se necessario possono essere adattati di anno in anno. La *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* vi informerà su ogni eventuale cambiamento.

Vi invitiamo a leggere l'opuscolo attentamente!

La vostra fondazione di previdenza



Patrik Füg

Presidente del Consiglio di fondazione



Susanne Baumberger

Responsabile della previdenza professionale

SOMMARIO

Il modello svizzero delle casse pensioni	3
Le prestazioni della vostra cassa pensioni in breve	4
Ingresso nella cassa pensioni	5
Due piani di previdenza a scelta	6
Salario assicurato	7
Contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti	8
Conto di risparmio	9
Pensionamento e prestazioni di vecchiaia assicurate	10
Invalità e decesso: le prestazioni di rischio	11
Promozione della proprietà abitativa	12
Riscatti facoltativi	13
Uscita dalla cassa pensioni	14
Ulteriori informazioni	15

IL MODELLO SVIZZERO DELLE CASSE PENSIONI

In Svizzera, gli istituti di previdenza professionali devono rispettare le prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Queste sono contemplate come 2° pilastro nel cosiddetto sistema dei tre pilastri:



- Il primo pilastro obbligatorio comprende l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione per l'invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC) e l'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (IPG).
- Il secondo pilastro della previdenza professionale riguarda l'assicurazione ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) trattata nel presente opuscolo. Comprende una parte obbligatoria, la quale può essere completata da una parte facoltativa o sovraobbligatoria. Tutti i datori di lavoro devono affiliarsi a una cassa pensioni. Il secondo pilastro comprende altresì la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
- Il terzo pilastro si suddivide in due categorie: la previdenza vincolata, che gode di agevolazioni fiscali (3a) e la previdenza libera (3b).

LE PRESTAZIONI DELLA VOSTRA CASSA PENSIONI IN BREVE

La *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* fornisce ai collaboratori delle aziende affiliate le seguenti prestazioni previste dalla legge:

- garantisce la vostra rendita di vecchiaia oppure un versamento in capitale per l'ammontare desiderato al momento del pensionamento;
- garantisce una rendita o un versamento di capitale flessibile ai vostri congiunti in caso di decesso prima del pensionamento;
- versa delle rendite in caso d'invalidità;
- permette di effettuare un prelievo di capitale anticipato fino all'importo massimo previsto per legge se desiderate acquistare una proprietà abitativa;
- sostiene l'avvio di un'attività indipendente mediante il versamento totale o parziale del capitale di risparmio;
- in caso di partenza definitiva dalla Svizzera vi permette di chiedere – con alcune restrizioni – il versamento del capitale di risparmio, ovvero del cosiddetto avere di libero passaggio (vedi pag. 14);
- garantisce in caso di cambiamento del datore di lavoro il trasferimento del capitale alla nuova cassa pensioni.

Il versamento dell'intero capitale di risparmio comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale.

INGRESSO NELLA CASSA PENSIONI

Se percepite un salario lordo annuo di almeno 22 050 franchi, il vostro datore di lavoro è tenuto ad assicurarvi presso una cassa pensioni conformemente alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

La protezione previdenziale per i rischi di decesso e invalidità entra in vigore il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età degli assicurati (contributi ridotti in proporzione). A partire dal 19° compleanno subentrano le prestazioni di vecchiaia, i cui contributi aumentano in modo progressivo con l'età dell'assicurato.

Non appena il vostro ufficio del personale vi ha annunciato presso la *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* vi consegneremo i documenti seguenti:

- un certificato con le prestazioni di previdenza previste dal vostro piano di previdenza. La protezione assicurativa entra in vigore con l'ingresso nella cassa pensioni;
- un bollettino di versamento. Se siete già assicurati presso un istituto di previdenza svizzero, il bollettino di versamento serve per il trasferimento del vostro capitale di libero passaggio, vale a dire del capitale di risparmio accumulato fino a questo momento. Il bollettino di versamento deve essere inoltrato alla cassa pensioni del vostro precedente datore di lavoro.

DUE PIANI DI PREVIDENZA A SCELTA

La *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* vi offre due diverse soluzioni di previdenza. I due piani si distinguono unicamente per l'ammontare dei contributi di previdenza che desiderate versare in qualità di dipendente:

Piano di base: i contributi degli assicurati ammontano al 40%, quelli del datore di lavoro al 60%.

Piano Plus: versate altrettanti contributi del datore di lavoro; la quota del datore di lavoro rimane invariata, mentre la vostra aumenta. Il vostro avere di risparmio aumenta così di conseguenza dando luogo a rendite di vecchiaia più elevate.

I nuovi assicurati vengono integrati dapprima nel Piano di base. Successivamente possono chiedere in qualsiasi momento di passare al Piano Plus o di tornare al Piano di base.

SALARIO ASSICURATO

Il salario assicurato o coordinato corrisponde al salario lordo annuo, dal quale viene dedotto il cosiddetto importo di coordinamento. Si tratta di una disposizione per il calcolo corretto dell'ammontare della copertura assicurativa, come previsto dal modello dei tre pilastri menzionato a pagina 3. Con la deduzione vengono coordinate le pre-stazioni della previdenza professionale (2° pilastro) con le prestazioni previste dell'AVS (1° pilastro), che insieme devono garantire il mantenimento del tenore di vita abituale. L'entità della deduzione di coordinamento viene fissata dal Consiglio federale ogni due anni circa. Il calcolo dei contributi all'AVS dipende in linea di principio dal reddito professionale lordo complessivo.

Esempi di calcolo (in franchi svizzeri):

	1° esempio	2° esempio	3° esempio	4° esempio
Grado di occupazione	100 %	100 %	100 %	50 %
Salario annuo	25 800	65 000	150 000	52 000
Deduzione di coord.	- 25 725	- 25 725	- 25 725	- 12 863
Salario assicurato	3 675	39 275	124 275	39 137

La tabella dimostra che con un reddito basso il salario assicurato è anch'esso basso, il che comporta una conseguente riduzione dei contributi e delle rendite. In questo caso la previdenza poggia in particolare sull'AVS e le prestazioni della cassa pensioni fungono soprattutto da complemento. Quanto più alto è il salario assicurato, tanto maggiori sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente e quindi le prestazioni previste.

Il salario minimo assicurato ammonta a 3 675 franchi svizzeri. Questa disposizione legale si applica ai dipendenti con un reddito annuo soggetto all'obbligo assicurativo compreso tra 22 0500 e 29 400 franchi, poiché beneficiano delle rendite calcolate sulla base del salario minimo assicurato.

CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIPENDENTI

L'ammontare dei contributi da versare alla cassa pensioni corrisponde a una determinata percentuale del salario assicurato (coordinato). Il datore di lavoro deduce ogni mese la parte del dipendente dal salario e la versa assieme alla sua quota alla cassa pensioni.

I contributi sono divisi in due parti:

- il contributo di vecchiaia per il finanziamento della previdenza per la vecchiaia.
- il contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni in caso di decesso e invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

L'ammontare dei **contributi di vecchiaia** dipende dall'età dell'assicurato. Nel Piano di base i contributi sono per il 40% a carico dell'assicurato e per il 60% a carico del datore di lavoro. Nel Piano Plus, il vostro datore di lavoro versa quanto per il Piano di base, mentre voi versate lo stesso importo del datore di lavoro. Il vostro avere di risparmio aumenta così di conseguenza dando luogo a rendite di vecchiaia più elevate (vedi pag. 6).

I **contributi di rischio** ammontano al 3,5% del salario assicurato e vengono finanziati, indipendentemente dal piano di previdenza scelto, per il 40% dalla persona assicurata e per il 60% dal datore di lavoro.

L'ammontare approssimativo dei contributi previsti è riportato nell'allegato del regolamento; nel regolamento sono riportate anche le tabelle con il calcolo dei contributi in funzione dell'età.

CONTO DI RISPARMIO

Il 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età, viene aperto per ogni persona assicurata un conto di risparmio individuale per la previdenza di vecchiaia. L'aver di vecchiaia (avere di risparmio) si compone dei seguenti elementi:

- il vostro avere (prestazioni di libero passaggio), proveniente da precedenti rapporti di previdenza integrato al momento dell'ingresso nella cassa pensioni;
- i vostri versamenti facoltativi, cosiddetti riscatti, per incrementare la propria protezione previdenziale;
- i vostri contributi di vecchiaia conformemente alla tabella allegata al regolamento dell'istituto di previdenza (vedi pag. 8).
- i vostri interessi

Il Consiglio di fondazione decide ogni anno in merito alla remunerazione degli averi di vecchiaia. Il tasso d'interesse corrisponde di norma al tasso minimo fissato dal Consiglio federale. L'obiettivo è ottenere una remunerazione che corrisponda alla situazione sui mercati finanziari e consenta di mantenere, nell'interesse degli assicurati, una struttura finanziaria sana della fondazione di previdenza.

PENSIONAMENTO E PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ASSICURATE

L'elemento centrale di ogni cassa pensioni è costituito dalle prestazioni di vecchiaia a cui avete diritto vita natural durante a partire dall'età di pensionamento. L'età di riferimento è raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età. Le persone assicurate possono inoltre beneficiare del pensionamento anticipato a partire dai 58 anni. Un proseguimento facoltativo dell'assicurazione oltre l'età di riferimento ordinario è possibile fino all'età di 70 anni.

L'ammontare della vostra rendita di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento ordinario o anticipato e dall'aliquota di conversione in vigore. Esempio di calcolo in caso di pensionamento all'età di riferimento:

avere di vecchiaia	x	aliquota di conversione	=	rendita di vecchiaia annua
CHF 500 000	x	5,1%	=	CHF 25 500

Invece di ricevere una rendita di vecchiaia vita natural durante, potete anche chiedere il versamento di una parte o dell'intero avere di vecchiaia. Avete questa possibilità non prima del primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni; la richiesta deve essere comunicata per iscritto alla *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* due mesi prima. Se siete interessati vi inviamo volentieri il relativo modulo dietro richiesta. Questa possibilità decade una volta raggiunta l'età di pensionamento.

In caso di decesso dopo il pensionamento, la rendita per i coniugi superstiti o i partner da voi indicati ammonta al 70% della vostra rendita di vecchiaia. I figli superstiti ricevono una rendita pari al 20% della rendita di vecchiaia fino al 18° anno d'età, in caso di formazione fino al 25° anno d'età.

INVALIDITÀ E DECESSO: PRESTAZIONI DI RISCHIO

La *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* copre i rischi di decesso e invalidità che si verificano prima del pensionamento. In caso di invalidità sono assicurate le seguenti prestazioni:

- la rendita d'invalidità ammonta al massimo al 70% del salario assicurato, a seconda del grado d'invalidità;
- la rendita per i figli del beneficiario di una rendita d'invalidità ammonta al 12% del salario assicurato. Viene versata in caso d'invalidità ai figli fino al 18° anno d'età, in caso di formazione fino al 25° anno d'età.

In caso di decesso prima del pensionamento, la *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* fornisce le seguenti prestazioni:

- i coniugi superstiti o partner conviventi ricevono una rendita pari al 50% del salario assicurato. Il vostro coniuge superstite, il partner registrato o il partner convivente annunciato per iscritto alla cassa pensioni ha diritto a una rendita o un capitale in caso di decesso. Se il partner superstite si risposa il diritto alla rendita si estingue;
- la rendita per orfani ammonta al 12% del salario assicurato. Viene versata ai figli fino al 18° anno d'età, in caso di formazione fino al 25° anno d'età.

In caso di decesso dopo il pensionamento al posto delle prestazioni di rischio vengono versate le prestazioni di vecchiaia (vedi pag. 10).

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) promuove l'acquisto di proprietà abitativa. Ciò significa in altre parole che avete la possibilità di prelevare il vostro capitale di previdenza per l'acquisto di proprietà abitativa, la costruzione di un'abitazione di proprietà o il rimborso di un prestito ipotecario.

Ogni persona assicurata che possiede almeno 20 000 franchi sul suo conto di vecchiaia può ritirare o costituire in pegno, ovvero depositare in garanzia presso una banca, per la sua abitazione primaria un importo equivalente al suo avere presso la cassa pensione. A partire dai 50 anni d'età l'ammontare di questo importo è limitato.

In caso di prelievo anticipato il vostro avere di vecchiaia viene ridotto conformemente al regolamento della *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe*. Anche le prestazioni a cui avete diritto al raggiungimento dell'età di pensionamento si riducono di conseguenza. Le prestazioni di rischio in caso d'invalidità o decesso non sono interessate da questa riduzione.

Mentre l'avere di risparmio non è imponibile, il prelievo anticipato è soggetto il primo anno a un'aliquota d'imposta ridotta per prestazioni in capitale; in seguito viene trattato come parte della sostanza.

RISCATTI FACOLTATIVI

Avete la possibilità di colmare le lacune contributive nel vostro conto di risparmio tramite versamenti volontari. Ciò è consigliato se desiderate beneficiare dei vantaggi di una previdenza il più completa possibile, soprattutto dal punto di vista fiscale poiché i riscatti possono essere dedotti dal reddito imponibile. I riscatti facoltativi vi permettono di aumentare le future prestazioni di vecchiaia. Le lacune contributive possono essere dovute ai motivi seguenti:

- pause di lavoro prolungate a causa della cura dei figli, assistenza di congiunti o per motivi di formazione;
- mancanza di versamenti in una cassa pensione durante una temporanea attività indipendente;
- lacune contributive in seguito a divorzio (spesso presso le donne);
- passaggio a un livello salariale più elevato;
- provenienza dall'estero.

Se sono stati versati contributi volontari, nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Il capitale prelevato in anticipo per l'acquisto di proprietà abitativa deve essere interamente rimborsato prima di poter effettuare un riscatto facoltativo. Anche i riscatti facoltativi sono regolati nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

USCITA DALLA CASSA PENSIONI

Se cambiate posto di lavoro dovete trasferire il vostro avere di risparmio, la cosiddetta prestazione di libero passaggio, alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se lasciate definitivamente la Svizzera o intraprendete un'attività lucrativa indipendente potete richiedere il versamento dell'intero avere di risparmio.

Il pagamento in contanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera è soggetto a una restrizione: se vi trasferite in un paese membro dell'UE o dell'AELS, nel quale i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso sono coperti dalla previdenza statale e non professionale, potete prelevare solo l'aveve di vecchiaia sovraobbligatorio. In questo caso continuate a essere assicurati in Svizzera nel 2° pilastro.

Non appena l'ufficio del personale ha comunicato la vostra uscita alla *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe* vi vengono consegnati i documenti seguenti:

- un conteggio d'uscita sull'aveve di risparmio disponibile.
- un modulo d'uscita da compilare e rinviare con gli allegati richiesti per permetterci di trasferire il vostro avere di risparmio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se cambiate **indirizzo** o **stato civile** siete pregati di comunicarlo il più rapidamente possibile alla *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe*.

Partner convivente: se convivete nella stessa economia domestica e desiderate beneficiare il vostro partner dovete assolutamente informarci. Dietro richiesta vi inviamo volentieri i moduli necessari. I coniugi vengono registrati automaticamente come beneficiari.

Ulteriori informazioni sulla *Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe*, i moduli e i regolamenti completi sono disponibili sul nostro sito pvs-feldschloessen.ch.

Potete ordinare i documenti anche per posta, e-mail o telefono:

Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe
Casella postale
4310 Rheinfelden

E-mail: info@pvs-feldschloessen.ch

Telefono: 058 123 47 54 / 058 123 48 44

Siamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi domanda rimasta in sospeso.



Contenuto: Susanne Baumberger, Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe
Veste grafica: Eigelb – Atelier für Gestaltung, Basilea
Redazione: texere.ch – Dienstleistungen für Ihre Texte, Basilea
Immagini: RMP – Media Production GmbH, Rheinfelden
Traduzione: textmania, Zurigo
Stampa: Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe, 2024